

**DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2012
246/2012/R/GAS**

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 2 FEBBRAIO 2012, 28/2012/R/GAS, AI SENSI DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 193/2012/R/GAS, PER LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTI STANDARD DEI MISURATORI GAS NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 giugno 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2000, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22/07 (di seguito: decreto legislativo 22/07);
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n. 32;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, e il relativo Allegato A, recante disposizioni in materia di obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIU);

- la deliberazione dell’Autorità del 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08) e in particolare l’Allegato A, come successivamente integrato e modificato (di seguito: direttive telegestione gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 193/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione DCO 17/11 del 19 maggio 2011, recante “Valutazione di possibili modifiche della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, in relazione agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08” (di seguito: DCO 17/11);
- il documento per la consultazione DCO 40/11 del 3 novembre 2011, recante “Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall’allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 155/08” (di seguito: DCO 40/11);
- la presentazione elaborata dalla Direzione Infrastrutture dell’Autorità (prot. dell’Autorità n. 15954 del 28 maggio 2012) avente come tema “Misura del gas naturale – deliberazione 28/2012/R/gas e 193/2012/R/gas”, contenente le proposte di revisione dei costi standard;
- tutte le comunicazioni inviate dalle Associazioni di categoria, dalle imprese di distribuzione e dai costruttori relative alla disponibilità dei gruppi di misura a requisiti e alla quantificazione dei costi degli stessi, messa in opera inclusa.

CONSIDERATO CHE:

- con il TIU, l’Autorità ha stabilito la tassonomia e la perimetrazione delle attività nei settori dell’energia elettrica e del gas;
- in particolare, all’articolo 6 il TIU ha definito:
 - nell’ambito dell’attività del servizio di distribuzione del gas naturale, il comparto degli impianti di distribuzione come il comparto che include le poste patrimoniali ed economiche afferenti alle cabine di riduzione e misura, alle reti in alta, media e bassa pressione, ai gruppi di riduzione e a tutto quanto necessario a svolgere l’attività con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti all’attività di misura;
 - nell’ambito dell’attività del servizio di misura, che il comparto dell’“installazione e manutenzione” dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione preveda le azioni di messa in loco, messa a punto e avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l’eventuale ripristino della

funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 155/08, l’Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi (di seguito: misuratori a requisiti), che includono la telelettura e la telegestione;
- in data 6 novembre 2008, l’Autorità ha approvato la RTDG, con cui ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012;
- la legge 99/09 contiene disposizioni relative ai gruppi di misura (di seguito: GdM) installati presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale prevedendo, tra l’altro, che “la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura <CE> apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall’anno della loro apposizione”;
- a seguito di segnalazioni da parte degli operatori, l’Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre a consultazione: (a) dapprima il DCO 17/11, focalizzato sulla riforma della regolazione tariffaria del servizio di misura nelle reti di distribuzione del gas naturale, al fine di migliorare l’aderenza a costi efficienti delle tariffe di riferimento e di meglio differenziare il livello dei ricavi ammessi per le imprese distributrici in funzione del grado di adempimento agli obblighi di installazione previsti dalle direttive telegestione gas; (b) successivamente, il DCO 40/11, la cui finalità era quella di intercettare il risparmio in termini di investimento che nuove soluzioni tecnologiche potrebbero far conseguire, nonché garantire una maggior gradualità nell’applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici di cui alla legge 99/09;
- dalla consultazione è emersa una generale condivisione degli obiettivi di riforma della regolazione del servizio di misura prospettati dall’Autorità in un’ottica di massimizzazione del *social welfare*, pur con diverse posizioni rispetto al livello e alle modalità di riconoscimento dei costi proposti dall’Autorità; gli Uffici dell’Autorità hanno poi proceduto ad una ulteriore ricognizione dello stato dell’arte della commercializzazione dei misuratori a requisiti minimi e omologati;
- l’Autorità ha quindi adottato la deliberazione 28/2012/R/gas, recante “Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08”.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della pubblicazione della deliberazione 28/2012/R/gas, gli Uffici dell’Autorità hanno analizzato le richieste di chiarimenti e le istanze pervenute, incontrando, oltre alle diverse associazioni delle imprese di distribuzione e dei venditori, anche rappresentanti dei costruttori e degli installatori di gruppi di misura;

- nell'ambito di tale attività, sono emersi nuovi elementi informativi, che non erano stati precedentemente forniti dai soggetti interessati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 193/2012/R/gas, l'Autorità ha introdotto modifiche a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas in tema di modalità di applicazione degli obblighi di cui ai commi 10.1 e 10.4 delle direttive telegestione gas e di trattamento degli ammortamenti residui per i gruppi di misura destinati alla clientela residenziale;
- inoltre, con il predetto provvedimento (punto 2) l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in merito:
 - a) alla revisione dei costi standard per il *cluster* di gruppi di misura di taglia intermedia (classi maggiori di G6 e minori uguali a G40);
 - b) al completamento della disciplina tariffaria, con particolare riferimento all'applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing* rispetto ai costi *standard* previsti dall'Autorità nel caso in cui si ottemperi all'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura rispondenti ai requisiti funzionali minimi tramite l'installazione di un *add on* presso il misuratore tradizionale dotato di predisposizione alla telelettura già installato;
 - c) alla conferma delle disposizioni transitorie, adottate in via d'urgenza, in merito alle installazioni di misuratori successive al 29 febbraio 2012;
- con particolare riferimento alle disposizioni richiamate alla precedente lettera c), in deroga alle scadenze temporali fissate per adempiere all'obbligo di installare impianti di misura che rispondano ai requisiti previsti dalle direttive telegestione gas, la deliberazione 193/2012/R/gas ha, tra l'altro, riconosciuto alle imprese di distribuzione la facoltà di installare, sino al 31 dicembre 2012, anche soluzioni impiantistiche non rispondenti ai predetti requisiti;
- il punto 5 della medesima deliberazione prevedeva, inoltre, che il procedimento di cui al precedente alinea dovesse concludersi entro il 15 giugno 2012 per quanto attiene alle citate lettere a) e c);
- nell'ambito del procedimento, così come previsto dalla medesima deliberazione 193/2012/R/gas, è stato istituito un gruppo di lavoro costituito dalle imprese di distribuzione, rappresentate dalle proprie organizzazioni associative, nel quale sono stati esaminati e discussi gli orientamenti formulati dagli Uffici dell'Autorità che tenevano conto dei nuovi elementi informativi alla stessa messi a disposizione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- per quanto riguarda le disposizioni introdotte in via d'urgenza in merito agli obblighi di installazione dei misuratori successive al 29 febbraio 2012, in via preliminare, alcuni operatori hanno criticato l'intenzione dell'Autorità – rappresentata nella motivazione della deliberazione 193/2012/R/gas – di confermare tali disposizioni “qualora le imprese di distribuzione non producano evidenze documentali comprovanti un'effettiva impossibilità di reperire sul mercato la quantità di misuratori, coerenti con i requisiti previsti dalle direttive telegestione gas, idonea a garantire la fisiologica sostituzione per fine vita, per

guasti o per nuove connessioni”); in particolare, si contesta che tale impostazione determinerebbe un’inaccettabile inversione dell’onere della prova a carico dei soggetti interessati dall’intervento, mentre l’accertamento di tali condizioni di fatto dovrebbero essere oggetto dell’attività istruttoria dell’Autorità;

- in realtà, nell’adottare in via d’urgenza le sopra richiamate disposizioni di cui alla deliberazione 193/2012/R/gas, con particolare riferimento all’individuazione del termine ultimo entro il quale è possibile continuare a installare soluzioni impiantistiche non rispondenti ai requisiti previsti dalle direttive telegestione gas (31 dicembre 2012), l’Autorità si è basata su elementi informativi di cui disponeva, i quali evidenziavano la possibilità – per le imprese di distribuzione – di reperire sul mercato misuratori rispondenti ai richiamati requisiti, in una quantità idonea a consentire l’installazione solo di tali impianti con decorrenza dall’1 gennaio 2013;
- pertanto, a fronte di un tale quadro conoscitivo già verificato dall’Autorità, il procedimento avviato con il predetto provvedimento (volto a confermare la regolazione adottata d’urgenza) ha la finalità di integrare il contraddittorio con le imprese di distribuzione interessate, in modo tale da consentire a queste ultime di produrre elementi ulteriori, ignoti all’amministrazione, che possano eventualmente smentire gli esiti istruttori già a disposizione dell’Autorità; ciò anche in considerazione del fatto che la sola dichiarazione dell’impresa che si limiti a negare il quadro fattuale accertato dall’Autorità, senza allegare elementi probatori adeguati, non può essere preso in considerazione;
- peraltro, nell’ambito del predetto procedimento, sono stati acquisiti ulteriori elementi informativi, anche di tipo documentale, che rafforzano e confermano il quadro conoscitivo sopra richiamato, evidenziando in particolare la presenza di operatori che si dichiarano in grado di rendere disponibili sul mercato un numero di misuratori, coerenti con i requisiti richiesti, adeguato alle esigenze di fisiologica sostituzione per fine vita, guasti o nuove connessioni;
- per contro, alcune imprese di distribuzione hanno evidenziato la presenza di alcuni soggetti che producono misuratori i quali affermano di non essere in grado di rendere disponibili i prodotti richiesti dalla regolazione dell’Autorità sin dal 2012; queste ultime evidenze, tuttavia, non sono idonee a smentire il dato richiamato al precedente punto (ossia la disponibilità nel mercato di un numero sufficiente di misuratori coerenti con i requisiti delle direttive telegestione gas), ma si limitano ad attestare che, nel panorama dei soggetti produttori di impianti di misura, non tutti sono in grado di adeguare i propri processi produttivi in termini coerenti con gli orizzonti definiti dalla deliberazione 193/2012/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- relativamente alla previsione di cui al comma 3.2, lettera a), sub ii), della deliberazione 28/2012/R/gas, come modificata dalla deliberazione 193/2012/R/gas, che prevede la non applicabilità dell’ammortamento residuo in caso di sostituzione di un GdM messo in servizio in data successiva al 29 febbraio 2012, si stima che tale disposizione non sia tale da arrecare perdite indebite a carico delle imprese di distribuzione, dal momento che la quantità di GdM fisiologicamente da sostituire in un anno è pari a circa l’1-2% del parco; ne consegue che, anche laddove un’impresa di distribuzione adottasse una

tecnologia tradizionale per tutti i misuratori installati dopo questa data, l'entità sarebbe trascurabile rispetto all'obiettivo di sostituzione al 31 dicembre 2018, che prevede la sostituzione del 60% del parco con GdM coerenti con i requisiti previsti dalle direttive telegestione gas;

- con riferimento al dimensionamento della percentuale di GdM di classe minore o uguale a G6 da sostituire con misuratori a requisiti alla fine dell'anno 2018, il comma 5.2 della deliberazione 28/2012/R/gas ha "dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di effettuare l'indagine conoscitiva relativa alla vetustà dei misuratori"; tale indagine, dunque, evidenzierà eventuali situazioni di criticità che potranno essere opportunamente valutate e indirizzate;
- anche successivamente al 31 dicembre 2018, peraltro, l'Autorità non è orientata a fissare un obiettivo di sostituzione dei GdM a requisiti pari al 100% per i misuratori di classe minore o uguale a G6, analogamente a quanto disposto nell'omologo caso del settore dell'energia elettrica;
- la deliberazione 28/2012/R/gas, al comma 3.1, precisa come "ai fini dell'aggiornamento dello stock di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura, a costo storico, sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori, sempre a costi storici, delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione"; tale precisazione, unita all'orientamento di non imporre obblighi di sostituzione sul 100% del parco installato, implica che, in generale, i GdM tradizionali installati dal 1 marzo al 31 dicembre 2012 non dovranno essere dismessi anticipatamente per effetto di un obbligo dell'Autorità; casi particolari potranno essere evidenziati con l'analisi di vetustà e opportunamente analizzati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'effettiva disponibilità in forma integrata per il *cluster* di GdM di taglia intermedia solo a partire dalla seconda metà dell'anno 2012 determina comunque la necessità di rivedere i costi *standard* stabiliti con deliberazione 28/2012/R/gas assumendo che:
 - nel corso dell'anno 2012, la messa in servizio di GdM del *cluster* intermedio possa essere realizzata anche tramite l'applicazione di un *add on* a un misuratore tradizionale;
 - nel corso dell'anno 2013, possano essere installati GdM integrati che riflettono la soluzione a costo più efficiente;
- la documentazione fornita è stata analizzata nel dettaglio, eliminando le voci di costo non pertinenti per la determinazione dei costi standard; in particolare, sono state escluse le voci eventualmente indicate riferite ad elementi di costo compresi nel parametro $\Delta CVER_{unit.t}$ introdotto dal comma 3.3 della deliberazione 28/2012/R/gas, così come le voci già ricomprese in attività proprie della distribuzione;
- non sono state ritenute utilizzabili, in quanto non più aggiornate, le informazioni derivanti da offerte commerciali rese in data precedente l'anno 2010;
- tra le informazioni ammissibili, il calcolo dei costi standard per gli anni 2012 e 2013 è derivato dalla media dei valori delle offerte più efficienti;

- il ritardo nella disponibilità dei GdM di *cluster* intermedio nel corso del 2012 ha determinato inoltre l'opportunità di posporre di un anno il costo *standard* a regime definito nella deliberazione 28/2012/R/gas e, parallelamente, di definire un percorso più graduale di riduzione verso quel valore a partire dai nuovi costi standard calcolati per gli anni 2012 e 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare, in deroga alle scadenze temporali fissate dai commi 10.3 e 10.4, della deliberazione ARG/gas 155/08, come modificata dalla deliberazione 28/2012/R/gas, alle imprese di distribuzione la facoltà di installare, per un certo periodo di tempo, soluzioni impiantistiche che non rispondano ai requisiti minimi, le disposizioni transitorie previste dalla deliberazione 193/2012/R/gas per il periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 dicembre 2012, al fine di non incorrere nel rischio di potenziale inadempimento della regolazione dell'Autorità da parte delle imprese di distribuzione, con una conseguente grave incertezza e possibili contenziosi;
- rivedere i livelli dei costi standard per il *cluster* di misuratori di taglia intermedia secondo i criteri espressi precedentemente

DELIBERA

1. di confermare il contenuto del comma 3.13, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, introdotto dal punto 1, lett. d) della deliberazione 193/2012/R/gas;
2. di sostituire le Tabelle 2 e 3, allegate alla deliberazione 28/2012/R/gas, con le seguenti:

Tabella 2 Costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura per le classi da G16 a G40 comprese

(€GdM)	G16	G25	G40
2012	950	1.070	1.340
2013	710	850	1.150
2014	570	700	970
2015	440	550	790

Tabella 3 Costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura di classe G10

(€GdM)	G10
2012	940
2013	690
2014	560
2015	440

3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 28/2012/R/gas, le direttive telegestione gas e l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni